

DELIBERAZIONE 8 APRILE 2025

161/2025/R/IDR

RECUPERO DELLE SOMME INDEBITAMENTE EROGATE A TITOLO DI PREMIALITÀ RICONOSCIUTE AL GESTORE S.EC.AM. S.P.A. CON LE DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ 183/2022/R/IDR E 477/2023/R/IDR DI APPLICAZIONE DEL MECCANISMO INCENTIVANTE DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ TECNICA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ROTI) PER LE ANNUALITÀ 2018-2019 E 2020-2021

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1335^a riunione del 8 aprile 2025

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la direttiva 2020/2184/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- la direttiva 2024/3019/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che rifonda la precedente direttiva 91/271/CEE, del 21 maggio 1991;
- il regolamento (UE) 741/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477, recante "Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche";
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672, recante "Relazione sul riesame della politica europea in materia di carenza idrica e di siccità";
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673, recante "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee" (di seguito: COM(2012)673 final);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;

- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle Funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001 n. 214” (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012);
- il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 MTI-3. Schemi regolatori”;
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, avente ad oggetto “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 18 febbraio 2020, 46/2020/R/IDR, avente ad oggetto “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al titolo 7 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 917/2017/R/IDR(RQTI)” (di seguito: deliberazione 46/2020/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2022, 98/2022/R/IDR, recante “Approvazione della nota metodologica in esito alle risultanze istruttorie preliminari nell’ambito del procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) avviato con deliberazione dell’Autorità 46/2020/R/IDR” (di seguito: deliberazione 98/2022/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2022, 107/2022/R/IDR, avente ad oggetto “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2020-2021, previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al Titolo 7 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 917/2017/R/IDR (RQTI)” (di seguito: deliberazione 107/2022/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2022, 183/2022/R/IDR, avente ad oggetto “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2018-2019. Risultati finali” (di seguito: deliberazione 183/2022/R/IDR);
- il decreto-legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (di seguito: d.lgs. 201/22);

- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2023, 303/2023/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione della nota metodologica in esito alle risultanze istruttorie preliminari nell’ambito del procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per il secondo biennio di valutazione 2020-2021, avviato con deliberazione 107/2022/R/IDR” (di seguito: deliberazione 303/2023/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 3 ottobre 2023, 440/2023/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’aggiornamento della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI)” (di seguito: deliberazione 440/2023/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2023, 477/2023/R/IDR, avente ad oggetto “Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2020-2021. Risultati finali” (di seguito: deliberazione 477/2023/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR, recante “Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 586/2012/R/IDR e all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)” (di seguito: deliberazione 637/2023/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 639/2023/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)”;
- la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2024, 39/2024/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2022-2023, previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al titolo 7 dell’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 917/2017/R/IDR (RQTI)” (di seguito: deliberazione 39/2024/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2024, 176/2024/R/IDR, recante “Atto integrativo della deliberazione dell’Autorità 637/2023/R/IDR, secondo le previsioni del protocollo d’intesa tra l’Autorità e la Provincia autonoma di Bolzano, sottoscritto in data 24 febbraio 2023”;
- la determina 29 giugno 2020, 1/2020-DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR”;
- la determina 18 marzo 2022, 1/2022-DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento della predisposizione tariffaria per il biennio 2022-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR”;
- la determina 26 marzo 2024, 1/2024-DTAC, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione

tariffaria per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR” (di seguito: determina 1/2024-DTAC);

- il Comunicato dell’Autorità 16 giugno 2020, recante “Raccolta dati Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio (RQTI 2020)”;
- il Comunicato dell’Autorità 5 aprile 2022, recante “Raccolta dati: Qualità tecnica (RQTI)-monitoraggio (RQTI 2022)” (di seguito: Comunicato 5 aprile 2022);
- gli atti, i documenti e i dati di qualità tecnica, trasmessi dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio e dal gestore S.Ec.Am. S.p.A., anche in forza dell’articolo 3 della deliberazione 917/2017/R/IDR;
- la nota dell’11 marzo 2025, prot. Autorità 17085, con la quale l’Autorità ha chiesto all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio informazioni e documentazione per approfondimenti istruttori nell’ambito dei procedimenti di applicazione del meccanismo incentivante della qualità tecnica;
- la nota del 17 marzo 2025, prot. Autorità 18189, con la quale l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio ha riscontrato la predetta richiesta dell’Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all’Autorità *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”*, precisando che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori”*;
- ai sensi dell’articolo 2, comma 12, della citata legge 481/95, l’Autorità:
 - *“emana le direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo, in particolare, i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente”* (lett. h);
 - *“pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza”* (lett. l);
 - *“verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l’efficacia delle prestazioni (...)”* (lett. n);

- “controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti (...) una carta di servizio pubblico con indicazione di standards dei singoli servizi e ne verifica il rispetto” (lett. o);
- il d.P.C.M. 20 luglio 2012 all’articolo 3, comma 1, descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione del servizio idrico trasferite *ex lege* all’Autorità, stabilendo, in particolare, per quanto di interesse in questa sede, alla lett. a), che l’Autorità:
 - “definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...) per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso”;
 - ai fini di quanto indicato nel precedente alinea, “prevede premialità e penalità, esercita poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, irroga, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, propone al soggetto affidante la sospensione o la cessazione dell'affidamento”;
 - “determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti (...)”;
- in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell’interesse primario dei cittadini e degli utenti – con il d.lgs. 201/22 è stata rafforzata la centralità dell’azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando – per quanto di interesse in questa sede – che restano ferme “le competenze delle Autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità” (articolo 6, comma 1, e articolo 26, comma 1).

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- con la deliberazione 917/2017/R/IDR, a seguito di un ampio processo partecipativo, l’Autorità ha definito una disciplina della qualità tecnica del servizio idrico integrato, adottando un approccio asimmetrico e innovativo al fine di garantire, a partire dalle condizioni rilevate nei diversi contesti, l’identificazione di stimoli corretti ed efficaci per promuovere benefici a favore della platea degli utenti dei servizi, in un quadro di parità di trattamento degli operatori, monitoraggio continuo e gradualità nell’implementazione;
- la regolazione della qualità tecnica (RQTI) di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR è basata su un sistema di indicatori composto da:
 - *prerequisiti*, che rappresentano le condizioni necessarie all’ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
 - *standard specifici*, che identificano i parametri di *performance* da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l’applicazione di indennizzi;

- *standard generali*, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio a cui sono associati *standards* generali e un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità; in una prima fase di applicazione l’Autorità ha introdotto i seguenti macro-indicatori: macro-indicatore M1 - “Perdite idriche”, macro-indicatore M2 - “Interruzioni del servizio”, macro-indicatore M3 - “Qualità dell’acqua erogata”, macro-indicatore M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”, macro-indicatore M5 - “Smaltimento fanghi in discarica” e macro-indicatore M6 - “Qualità dell’acqua depurata”;
- per ciascuno dei citati macro-indicatori l’Autorità ha individuato obiettivi annuali di mantenimento e miglioramento, questi ultimi ripartiti in Classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate, ed ha previsto che, in sede di prima applicazione, i richiamati obiettivi fossero stabiliti, per il 2018, sulla base del valore assunto dai macro-indicatori all’anno 2016 e, a partire dall’anno 2019, sulla base del valore registrato nell’annualità precedente o, laddove non disponibile al momento della definizione della programmazione degli interventi, sulla base del valore previsto o di quello assunto e validato con riferimento all’annualità più recente.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- al fine di promuovere lo stabile miglioramento delle condizioni tecniche e gestionali di erogazione dei servizi, l’Autorità, nell’ambito della RQTI, ha introdotto un sistema di incentivazione (speculare per premi e penalità), articolato in fattori premiali o di penalizzazione, da attribuire in ragione delle *performance* dei gestori, individuando:
 - un meccanismo incentivante (teso a valorizzare i casi di maturità tecnologica e gestionale) che consideri lo stato di efficienza conseguito e che preveda una attribuzione multistadio - base, avanzata e di eccellenza - di incentivi agli operatori appartenenti *ex ante* (per almeno un macro-indicatore) alla Classe a cui è associato l’obiettivo di mantenimento del livello di partenza (indicata come “Classe A”);
 - un meccanismo incentivante (teso a promuovere miglioramenti in casi di criticità tecnico-gestionali da superare) che consideri la variazione dell’efficienza e che preveda una attribuzione multistadio - base e avanzata - di incentivi agli operatori non appartenenti *ex ante* alle fasce a cui è associato l’obiettivo di mantenimento del livello di partenza;
- i premi e le penalità di qualità tecnica sottesi al meccanismo di cui al punto precedente sono quantificati, a partire dal 2020, sulla base delle *performance* realizzate in ciascuno dei due anni precedenti, individuando il metodo *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) quale metodologia per l’attribuzione dei punteggi sulla base dei valori assunti dai parametri e dai macro-indicatori, idonea a valutare sia le graduatorie relative allo

- stato delle prestazioni, per gli stadi avanzato e di eccellenza, sia le variazioni nelle *performance*, per il solo stadio avanzato;
- le modalità con cui è disciplinato il meccanismo di incentivazione – classificazione delle *performance*, articolazione delle graduatorie, attribuzione dei punteggi per l’applicazione dei fattori premiali e di penalizzazione, determinazione e valorizzazione dei premi e delle penalità – sono declinate, ai sensi del Titolo 7 della RQTI, rispetto a cinque stadi di valutazione:
 - *Stadio I*, caratterizzato da un livello base di fattore premiale (di penalizzazione), in ragione del posizionamento *ex post* della gestione che ne confermi la presenza (che non ne confermi la presenza) in Classe A per ciascun macro-indicatore;
 - *Stadio II*, caratterizzato da un livello base di fattore premiale (di penalizzazione) in ragione di un posizionamento *ex post* della gestione che risulti migliore (peggiore) rispetto all’obiettivo di miglioramento definito dall’Autorità in corrispondenza di ciascun macro-indicatore;
 - *Stadio III*, caratterizzato da un livello avanzato di fattore premiale (di penalizzazione) agli operatori che risultino, *ex post*, i migliori tre nelle fasce di mantenimento dello status di cui alla Classe A, tenendo conto anche dell’incremento di performance (i peggiori tre tra quelli che non hanno confermato il mantenimento dello status all’interno della Classe A) per ciascun macro-indicatore;
 - *Stadio IV*, caratterizzato da un livello avanzato di fattore premiale (di penalizzazione) ai tre operatori che risultino aver conseguito, *ex post*, i miglioramenti più ampi (le performance peggiori) rispetto agli obiettivi fissati;
 - *Stadio V*, caratterizzato da un livello di eccellenza di fattore premiale per i tre migliori operatori con riferimento a tutti i macro-indicatori valutati, di cui almeno uno in Classe A;
 - le risorse a copertura delle premialità per tutti gli Stadi di valutazione sono individuate a valere sul “Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione”, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Csea) e alimentato dalla componente perequativa UI2; a tale proposito il comma 28.5 della RQTI precisa che, per ogni annualità, la quota di gettito della citata componente perequativa UI2 venga ripartita per gli *Stadi* di valutazione *I* e *II* sulla base di specifici pesi determinati nella misura del 25% per ciascuno dei citati stadi di valutazione;

CONSIDERATO, POI, CHE:

- l’Autorità, con la deliberazione 917/2017/R/IDR, ha definito un modello di regolazione della qualità tecnica basato sulla responsabilizzazione dei soggetti competenti, per addivenire a quantificazioni validate di parametri puntualmente identificati, prevedendo in particolare che:
 - i gestori siano tenuti al monitoraggio dei dati di qualità tecnica necessari alla determinazione dei menzionati indicatori e rendano tempestivamente

- disponibili le informazioni all’Ente di governo dell’ambito (comma 8.1), nel rispetto, tra l’altro, degli specifici obblighi di registrazione e archiviazione dei relativi dati previsti dalla regolazione (articolo 31 RQTI);
- gli Enti di governo dell’ambito validino i dati resi disponibili dai gestori e li integrino o li modifichino secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua (comma 3.1);
 - gli Enti di governo dell’ambito, in esito alle attività di cui al precedente alinea, siano tenuti a comunicare annualmente all’Autorità, secondo le tempistiche e le modalità dalla medesima definite, i dati di qualità tecnica (comma 8.2);
 - più in particolare, la RQTI, all’articolo 31, ha disposto, tra l’altro, che:
 - *“i gestori hanno l’obbligo di registrazione di tutte le grandezze sottese agli indicatori specifici e generali definiti ai precedenti Titolo 2, Titolo 3, Titolo 4 e Titolo 5, separatamente per ogni ATO in cui opera il gestore”* (comma 31.1);
 - *“ogni anno l’Autorità può richiedere a un campione di gestori di fornire un estratto di uno o più registri”* (comma 31.4);
 - *“il gestore ha l’obbligo di conservazione, in modo ordinato e accessibile, di tutti i dati registrati nonché dei dati comunicati ai sensi dei commi 30.2 e 30.3 per un periodo di 10 anni, a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la registrazione è effettuata”* (comma 31.5);
 - *“i gestori sono responsabili della veridicità delle informazioni fornite e della verificabilità delle registrazioni che hanno contribuito al calcolo degli indicatori”* (comma 31.9);
 - i registri di cui all’articolo 31 della RQTI costituiscono condizione necessaria per poter ritenere affidabili i dati e le informazioni trasmesse dai gestori, e quindi ammissibili ai fini del meccanismo incentivante: un tale sistema di registrazione, infatti, rende possibile mantenerne traccia nel tempo (in modo ragionevolmente attendibile) delle suddette informazioni e di svolgere, quindi, il monitoraggio ai sensi del richiamato comma 8.1 della deliberazione 917/2017/R/IDR;
 - la mancata registrazione dei dati relativi alle grandezze sottese agli indicatori generali di qualità, pertanto, impedisce l’erogazione delle relative premialità, e, laddove fossero ciononostante erogate, esse dovrebbero essere recuperate, in quanto erogate *sine titulo*;
 - la deliberazione 917/2017/R/IDR ha esplicitato poi, al comma 8.3, che *“fermo restando l’obbligo di monitoraggio di cui al precedente comma 8.1, le ulteriori disposizioni di cui al Titolo 8 dell’Allegato A, in materia di registrazione e di archiviazione, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2019”*;
 - le prerogative assegnate agli Enti di governo dell’ambito nel contesto della regolazione multilivello declinata dall’Autorità, sia con riferimento alla fissazione dei pertinenti obiettivi di pianificazione (alla base dell’allocazione delle risorse in funzione dei *target* da conseguire), sia riguardo la validazione dei dati elaborati e trasmessi dai gestori, nell’ambito della qualità tecnica emergono in tutta la loro rilevanza e, se correttamente esercitate, sono alla base dell’efficacia del meccanismo incentivante.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- con la deliberazione 183/2022/R/IDR, l’Autorità - sulla base dei dati e delle informazioni trasmessi dagli enti di governo dell’ambito - ha portato a compimento le valutazioni quantitative relative al primo biennio di applicazione del meccanismo incentivante di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, avviato con deliberazione 46/2020/R/IDR;
- nell’ambito del richiamato meccanismo, in coerenza con quanto previsto dal Titolo 7 della RQTI, tenuto conto della metodologia illustrata nella Nota metodologica approvata con deliberazione 98/2022/R/IDR e alla luce della valutazione del raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica definiti per ciascuna gestione con riferimento al citato biennio, l’Autorità ha provveduto:
 - all’individuazione dei gestori ricadenti nelle casistiche di esclusione/mancata applicazione - totale o parziale - dal meccanismo incentivante in parola, in coerenza con quanto illustrato nella richiamata Nota metodologica;
 - all’assegnazione dei premi e delle penalità per gli *Stadi I e II*;
 - all’elaborazione delle graduatorie funzionali alla quantificazione dei premi e delle penalità per gli *Stadi III, IV e V* e all’assegnazione dei medesimi;
 - ad esplicitare che le premialità relative al biennio 2018-2019 fossero erogate dalla Csea;
- per quanto rileva in questa sede, con la predetta deliberazione 183/2022/R/IDR, sulla base dell’istruttoria effettuata sui dati di qualità tecnica comunicati all’Autorità dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, il gestore S.EC.AM. S.P.A. è risultato assegnatario - oltre che di talune penalità - di premialità pari ad euro 318.330 per l’anno 2018 e 247.829 per l’anno 2019.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 477/2023/R/IDR, l’Autorità ha provveduto all’applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per il biennio 2020-2021, a conclusione del procedimento avviato con deliberazione 107/2022/R/IDR;
- nell’ambito del richiamato procedimento, in coerenza con quanto previsto dal Titolo 7 della RQTI, tenuto conto della metodologia illustrata nella Nota metodologica approvata con deliberazione 303/2023/R/IDR e alla luce della valutazione del raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica definiti per ciascuna gestione per gli anni 2020 e 2021, l’Autorità ha provveduto:
 - a esplicitare gli esiti, in termini di applicazione/esclusione – totale o parziale – dal meccanismo incentivante;
 - all’assegnazione dei premi e delle penalità per gli *Stadi I e II*;
 - all’elaborazione delle graduatorie funzionali alla quantificazione dei premi e delle penalità per gli *Stadi III, IV e V*;

- ad esplicitare che le premialità relative al biennio 2020-2021 fossero erogate dalla Csea;
- sempre per quanto di interesse in questa sede, con la predetta deliberazione 477/2023/R/IDR, sulla base dell'istruttoria sui dati di qualità tecnica comunicati all'Autorità dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, per le annualità 2020-2021 il gestore S.EC.AM. S.p.A. è risultato assegnatario - oltre che di talune penalità - di premialità pari ad euro 152.551.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 39/2024/R/IDR, l'Autorità, anche sulla base delle novità regolatorie introdotte con la deliberazione 637/2023/R/IDR con la quale ha aggiornato la disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato, ha avviato il procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante di qualità tecnica relative al biennio 2022-2023;
- nell'ambito del suddetto procedimento, in data 23 maggio 2024, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio ha inviato all'Autorità una richiesta di rettifica dei dati relativi all'anno 2021, contenente una modifica sostanziale dei dati precedentemente inviati e già oggetto di istruttoria nell'ambito del procedimento relativo al meccanismo di valutazione per il biennio 2020-2021, conclusosi con la deliberazione 477/2023/R/IDR;
- successivamente, e precisamente ad ottobre 2024, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio ha trasmesso all'Autorità la "*Relazione di accompagnamento obiettivi di qualità per il biennio 2024-2025, programma degli interventi e piano delle opere strategiche (POS)*", redatta ai sensi dello schema tipo contenuto nell'Allegato 2 alla determinazione 26 marzo 2024, 1/2024 – DTAC, nella quale ha dato atto del conseguimento del prerequisito relativo alla disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica per il biennio di interesse, "*a seguito della revisione effettuata sui dati di qualità tecnica, con l'elaborazione e la messa a disposizione dell'Ente d'Ambito dei registri di cui all' art. 31 e seguenti della RQTI ed in seguito all'attività di verifica e validazione da parte dell'Ente d'Ambito stesso*".
- alla luce della menzionata richiesta di rettifica dei dati di qualità tecnica relativi all'anno 2021 e di quanto rappresentato dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio all'Autorità nell'ambito della "*Relazione di accompagnamento obiettivi di qualità per il biennio 2024-2025*" (che faceva desumere - oltre alla mancata messa a disposizione dei registri al competente Ente di governo - anche una possibile tardiva elaborazione dei registri medesimi previsti dall'articolo 31 del RQTI da parte del gestore S.EC.AM S.p.A), l'Autorità ha ritenuto opportuno procedere ad approfondimenti istruttori, finalizzati alla verifica della corretta tenuta dei registri ai sensi del Titolo 8 della RQTI da parte del gestore e al corretto esercizio delle attività di validazione dei dati, espletate dal competente Ufficio d'Ambito, ai fini dell'applicazione del meccanismo incentivante per gli anni dal 2018 al 2021;

- con nota dell'11 marzo 2025, l'Autorità ha, pertanto, inviato all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, dandone comunicazione anche al gestore S.EC.AM S.p.A., una richiesta di informazioni e documentazione. In particolare, è stato richiesto di relazionare e fornire la documentazione di pertinenza relativamente:
 - alla corretta tenuta dei registri obbligatori previsti dal Titolo 8 della RQTI nelle annualità comprese tra il 2018 e il 2021 (incluse), chiedendo di precisare eventuali elementi ritenuti rilevanti circa la tenuta dei medesimi registri nel successivo biennio 2022- 2023;
 - alla messa a disposizione dei registri all'Ente di governo competente da parte del gestore, in ciascun biennio di applicazione;
 - alle verifiche espletate nell'ambito dell'attività di validazione (quale prerogativa del medesimo Ente di governo dell'ambito), con particolare riferimento a quelle richieste dal comma 23.1 della RQTI per attestare la disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica nei bienni di valutazione in questione;
- nella citata comunicazione, l'Autorità ha, altresì, preavvisato l'Ente di governo dell'ambito e il gestore che le informazioni prodotte sarebbero state volte anche a *“valutare eventuali impatti sulle deliberazioni 183/2022/R/IDR e 477/2023/R/IDR di applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica relativi ai bienni [2018-2010 e 2020-2021]”*;
- con nota del 17 marzo 2025, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio (informandone il gestore) ha riscontrato la richiesta dell'Autorità, precisando:
 - di avere proceduto alla validazione dei dati di qualità tecnica relativi agli anni dal 2018 al 2021, forniti da S.EC.AM S.p.A., sulla base della valutazione di congruenza degli stessi con quelli del biennio precedente, dell'attestazione dell'adeguatezza del prerequisito relativo alla disponibilità e affidabilità dei dati *“per tutti gli anni e per tutti i macroindicatori”* e della dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante del gestore;
 - che *“per i bienni 2018-2019 e 2020-2021 Secam non trasmise all'UdA i registri di qualità tecnica”*;
 - di avere avuto evidenza nel 2023, per ammissione da parte del gestore nell'ambito della citata istanza di revisione dei dati relativi al 2021, della *“mancanza dei registri dei dati di qualità tecnica durante gli anni 2021 e precedenti”*;
 - di non avere dato immediato seguito alla predetta istanza di revisione del gestore, per la mancanza di riscontri da parte dello stesso alle successive richieste di chiarimenti avanzate dall'Ufficio d'Ambito e per l'assenza della connessa dichiarazione di veridicità relativamente ai dati da ultimo presentati;
 - di avere notiziato l'Autorità nel 2024 della mancanza dei registri, per gli anni 2021 e precedenti, in quanto *“L'UdA poté disporre di tutta la documentazione, necessaria a ritenere validi i dati revisionati dell'anno 2021, solamente ad aprile 2024”*;
 - che *“in esito all'istanza di revisione dell'agosto 2023 presentata da Secam e alla condotta tenuta da Secam stessa che portò alla relativa archiviazione,*

l'atteggiamento generale dell'UdA venne improntato ad un maggior rigore verso il proprio Gestore. L'attività di validazione per il biennio 2022-2023 fu pertanto maggiormente stringente, giungendo a chiedere esplicitamente i registri di qualità tecnica";

- a seguito della menzionata nota di riscontro del 17 marzo 2025 trasmessa dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, nessuna osservazione è stata inviata all'Autorità da parte del gestore interessato.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'attività istruttoria sopra descritta, evidenzia che il gestore S.EC.AM S.p.A., con riferimento alle annualità comprese tra il 2018 e il 2021 (incluse), ha omesso di provvedere alla registrazione di cui al Titolo 8 della RQTI, e al conseguente monitoraggio (ai sensi del comma 8.1 della deliberazione 917/2017/R/IDR) dei dati di qualità tecnica necessari alla determinazione dei pertinenti indicatori;
- sulla base di quanto riferito dall'Ufficio d'Ambito, le modalità di espletazione della validazione dei dati effettuata dallo stesso per gli anni di interesse non consente di ritenere affidabili e suffragati i dati di qualità tecnica trasmessi dal gestore S.EC.AM S.p.A., con la conseguenza che la società non avrebbe dovuto essere ammessa alle premialità previste dai meccanismi incentivanti relativi agli anni 2018-2019 e 2020-2021, come invece avvenuto, rispettivamente, con le richiamate deliberazioni 183/2022/R/IDR e 477/2023/R/IDR;
- pertanto, gli importi erogati alla società a titolo di premialità per i riferiti periodi non risultano provvisti di titolo giustificativo e, come tali, devono essere recuperati.

RITENUTO CHE:

- sia necessario procedere al recupero degli importi indebitamente riconosciuti al gestore S.EC.AM S.p.A. per le richiamate premialità relative agli anni 2018-2019 e 2020-2021;
- sia a tal fine opportuno dettare specifiche previsioni affinché il predetto gestore restituisca alla Csea, entro un termine congruo, le somme indebitamente percepite come indicate nei rispettivi Allegati B delle deliberazioni 183/2022/R/IDR e 477/2023/R/IDR, per un totale di 718.710 euro

DELIBERA

1. di prevedere, per le ragioni di cui in motivazione, che il gestore S.EC.AM S.p.A. restituisca le somme ricevute a titolo di premialità, come indicate nei rispettivi Allegati B delle deliberazioni 183/2022/R/IDR e 477/2023/R/IDR, per un totale di 718.710 euro, entro 90 giorni decorrenti dalla comunicazione con la quale Cassa per

- i servizi energetici e ambientali definirà le modalità di adempimento, dando mandato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di porre in essere le dovute azioni in caso di inadempimento del gestore;
2. di rinviare a successivo provvedimento le modalità di destinazione delle somme di cui al punto 1);
 3. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, al gestore S.EC.AM S.p.A. e a Cassa per i servizi energetici e ambientali;
 4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini